REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I ### iscritta al n.r.g. 3659/2021 pendente tra: ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F. ###) e dell'Avv. ### ATTORI

(C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F. ###); CONVENUTO

OGGETTO: ###

Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1

- Gli attori hanno convenuto in giudizio ### al fine di ottenere la condanna del medesimo al risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditario a causa del decesso di ### 1.1 - A sostegno della propria domanda, gli stessi hanno dedotto quanto segue: • in data ###, ### marito di ### e padre degli altri attori, è deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro, verificatosi all'interno del cantiere di proprietà di ### ed ### • questi ultimi sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 113 e 589 c.p. dal Tribunale di Nola, ### con sentenza n. 518/2013, che ha previsto, altresì, il pagamento di una provvisionale in favore degli odierni attori, costituiti come parti civili; • l'appello formulato avverso la pronuncia in questione è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4722/14, che stata confermata dalla Corte di Cassazione, nei confronti del solo ### con sentenza n.

263/2016; • le statuizioni in parola hanno previsto la liquidazione in separato giudizio di ogni ulteriore danno patito dagli attori, che, pertanto, hanno agito per ottenere la condanna del convenuto al ristoro di tali pregiudizi. 1.2 - Con comparsa depositata in data ###, si è costituito in giudizio ### evidenziando che dal giudicato penale emerge che la sua quota di responsabilità, in qualità di committente, per il decesso di ### è minoritaria rispetto a quella del datore di lavoro; ha eccepito, inoltre, che, con sentenza n. 2423/2018 del Tribunale di Nola, ### lavoro, gli attori hanno già ottenuto la condanna al risarcimento dei danni della società R.S. Costruzioni Generali F.lli ### S.r.l., in qualità di datrice di lavoro; ha argomentato, infine, in merito all'infondatezza dell'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
1.3 - All'esito della prima udienza, sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; depositate le memorie istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni; in data ###, il Giudice l'ha riservata in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 - La domanda risarcitoria formulata concerne la responsabilità del convenuto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il decesso di ### è necessario rilevare che, nei rapporti tra le parti, è già intervenuto un precedente giudicato, a seguito del processo penale instaurato a carico di ### in cui gli odierni attori si sono costituiti parti civili. Difatti, il Tribunale di Nola, ### con sentenza n. 518/2013, ha condannato ### per i fatti a lui addebitati, sia ai fini penali, che ai fini civili, prevedendo una provvisionale pari a € 30.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili costituite (cfr. allegato n. 1 dell'atto di citazione); tale sentenza è stata confermata sia dalla Corte d'Appello di Napoli che dalla Corte di Cassazione ed è passata in giudicato (cfr. allegati n. 2 e n. 3 dell'atto di citazione). 2.1 - Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., pur non precludendo l'accertamento dell'eventuale apporto causale di terzi o del danneggiato, tale sentenza ha efficacia di giudicato, nel presente giudizio risarcitorio "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso"

(cfr. Cassazione civile sez. III, 10/05/2024, 12901; Cassazione civile sez. III, 25/01/2024, n. 2426).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p., a norma del quale, nel processo civile, ha efficacia di giudicato l'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna, in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/07/2022, n. 21402; Cassazione civile sez. III, 3/10/2023, n. 27901). 2.2 - Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, è necessario rilevare che la responsabilità civile di ### è stata già accertata con sentenza penale passata in giudicato. Nel presente giudizio, quindi, occorre procedere soltanto alla liquidazione del danno patito dagli attori, non essendo stato neppure prospettato un eventuale concorso di colpa della vittima. Del resto, tale concorso non è neppure configurabile, alla luce dell'accertamento contenuto all'interno della citata sentenza del Tribunale di Nola, ### da cui emerge che il decesso è conseguito a una caduta accidentale, attribuibile alle condizioni precarie del cantiere, del tutto sprovvisto di qualsivoglia forma di protezione o barriera idonea a impedire le cadute dall'alto e a garantire al lavoratore lo svolgimento delle proprie mansioni in condizioni di sicurezza.
3 - Parte convenuta ha evidenziato che dal giudicato penale in questione si evince che, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, occorre tener conto della concorrente condotta del datore di lavoro, a cui deve essere ascritta una maggiore quota di responsabilità. Tale circostanza, tuttavia, non incide sulla domanda formulata nel presente giudizio. 3.1 - Invero, ai sensi dell'art. 2055 comma 1 c.c., "se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno". Pertanto, la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la

diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili.
Conseguentemente, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice del merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/09/2007, n. 19492; Cassazione civile sez. III, 20/06/2008, n. 16810). 3.2 - Alla luce di tale disciplina, nel caso di specie, da un lato, non occorre accertare la quota di responsabilità che, nei rapporti interni tra i condebitori, grava a carico del datore di lavoro e del committente dei lavori, coobbligati in solido al risarcimento del danno: invero, non è stata formulata alcuna domanda in tale senso e non è stata esercitata alcuna azione di regresso, da parte di ### nei confronti del condebitore. Dall'altro lato, parte convenuta deve essere condannata per intero al ristoro del danno patito dagli attori, poiché l'obbligazione risarcitoria grava solidalmente a suo carico, in qualità di corresponsabile dell'evento lesivo. 4 - Il convenuto ha rappresentato, altresì, che parte attrice ha già ottenuto, con sentenza 2423/2018 del Tribunale di Nola, ### lavoro, la condanna R.S. Costruzioni Generali F.lli ### S.r.l. al risarcimento dei danni derivanti, iure proprio e iure hereditario, dal decesso di ### ha dichiarato di volersi avvalere degli effetti favorevoli di tale pronuncia. 4.1 - Sul punto, è necessario considerare che, ai sensi dell'art. 1306 comma 1 c.c., la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori; cionondimeno, il comma 2 dello stesso articolo precisa che gli altri

debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: la sentenza sia passata in giudicato; non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (Cassazione civile sez. V, 05/07/2019, n. 18154). In particolare, quindi, l'efficacia del giudicato nei confronti del terzo postula la chiara manifestazione dell'intenzione di fare proprio l'altrui accertamento, che sottende l'esercizio di un diritto potestativo sostanziale (cfr. Cassazione civile sez. V, 04/12/2025, n. ###; Cassazione civile sez. lav., 16/12/2022, n. ###; Cassazione civile sez. V, 03/02/2006, n. 2383).
Ove sussistano tali condizioni, l'art. 1306 comma 2 c. c. esclude la possibilità di porre a carico del condebitore un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti di un altro coobbligato (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/09/2017, n. 21567).
4.2 - Nel presente giudizio, ### sin dalla comparsa di costituzione, ha dedotto l'esistenza di un precedente giudicato tra gli attori e la R.S. Costruzioni Generali F.lli ### S.r.l., allegando la citata sentenza del Tribunale di Nola, ### (cfr. allegato n. 2 della comparsa di costituzione) e documentandone il passaggio in giudicato (cfr. allegato n. 3 della seconda memoria istruttoria); ha affermato che tale sentenza ha liquidato il danno lamentato dagli attori, ponendolo per intero a carico della società datrice di lavoro, senza alcuna limitazione di responsabilità; ne ha dedotto che, quindi, la sua responsabilità, in qualità di committente, è stata già esclusa.
Tale tesi non è condivisibile.
Invero, la responsabilità dell'odierno convenuto è stata accertata dal precedente giudicato penale e non avrebbe potuto essere

esclusa dalla successiva pronuncia emessa dal Giudice del ### Quest'ultimo, del resto, non ha esaminato la responsabilità di ### nel decesso di ### limitandosi a scrutinare quella della società evocata nel precedente giudizio pendente dinanzi alla ### lavoro; la stessa è stata condannata al risarcimento integrale del danno, essendovi obbligata in solido con i corresponsabili, ai sensi dell'art. 2055 c.c..
Tale pronuncia, dunque, non consente di escludere la pari responsabilità solidale dell'odierno convenuto e, quindi, non preclude l'accoglimento della domanda formulata nel presente giudizio.
Del resto, non essendo stato provato l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria da parte della società condebitrice, l'obbligazione risarcitoria non può considerarsi estinta. 4.3 - Cionondimeno, è necessario rilevare che il precedente giudicato invocato da parte convenuta incide sulla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale lamentato dagli attori.
In effetti, tale pregiudizio dovrebbe essere liquidato utilizzando come parametro di riferimento la ### integrata a punti elaborata dall'### sulla Giustizia Civile del Tribunale Milano, così come aggiornata nel 2024 (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n. ###), tenendo conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso (68 anni), dell'età delle vittime secondarie (rispettivamente 61, 38, 34 e 31 anni), della convivenza tra il defunto, ### e ### (cfr. allegato n. 10 della seconda memoria istruttoria di parte attrice), dell'esistenza di tre superstiti appartenenti al medesimo nucleo familiare. Applicando tali parametri, dovrebbero essere riconosciuti almeno 57 punti a ### almeno 63 punti a ### almeno 47 punti ciascuna a ### e ### Considerato che il valore del punto ammonta a € 3.911,00, il risarcimento minimo spettante a ciascuno degli attori dovrebbe essere così determinato: € 222.927,00 in favore di ### € 246.393,00 in favore di ### € 183.817,00 ciascuna in favore di ### e ### Tuttavia, è necessario rilevare che tale danno è stato già liquidato dal Tribunale di Nola, ### con la sentenza n. 2423/2018, emessa nei confronti della società datrice di lavoro, tenuta in solido al risarcimento del danno; è stato quantificato nei

minori importi di € 120.793,79 ciascuno in favore ### e ### e di € 95,461,60 in favore di ### Tale precedente giudicato, favorevole al condebitore solidale e invocato dal medesimo, impone di limitare il risarcimento del danno agli importi già posti a carico della R.S. Costruzioni Generali F.lli ### S.r.l., ai sensi dell'art. 1306 comma 2 c.c.. 4.4 - Peraltro, bisogna considerare che tale precedente giudicato ha negato l'esistenza del danno non patrimoniale richiesto dagli attori iure hereditario.
Anche con riferimento a tale voce di danno, quindi, la pronuncia emessa nei confronti della datrice di lavoro è favorevole al condebitore solidale, che l'ha invocata nel presente giudizio, e non consente di procedere alla liquidazione del pregiudizio in questione, potendo essere opposta ai creditori, ai sensi dell'art. 1306 comma 2 c.c.. 4.5 - Il risarcimento del danno patrimoniale futuro conseguente al decesso di ### invece, è estraneo al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2423/2018, ma non è stato chiesto neppure nel presente giudizio, in cui il contributo economico fornito dal defunto ai propri familiari è stato allegato soltanto ai fini della personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Non è possibile, pertanto, pronunciarsi su tale categoria di pregiudizio.
Non essendo stata liquidata alcuna voce di danno patrimoniale, non può operare la compensatio lucri cum damno invocata da parte convenuta, che ha evidenziato che gli eredi del defunto percepiscono una rendita ### Tale rendita, infatti, assolve ad una funzione di "anticipo" del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto e deve essere detratta, quindi, soltanto dall'ammontare del risarcimento dovuto allo stesso titolo (Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, n. 14362; Cassazione civile sez. un., 22/05/2018, 12566). 5 - In definitiva, dunque, la domanda formulata da parte attrice deve essere parzialmente accolta, condannando ### al pagamento di € 120.793,79 ciascuno in favore ### e ### e di € 95.461,60 in favore di ### 5.1 - ### risarcitoria integra un debito di valore e, pertanto, sulle somme in questione, liquidate al momento dell'evento dannoso, è dovuta la rivalutazione monetaria in base

all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ###, dal momento del decesso (20.06.2007) alla pronuncia della presente sentenza; in tale intervallo temporale sono dovuti, altresì, gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, dovendosi procedere in questo modo alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712); sulla somma rivalutata alla data odierna, inoltre, sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo; interessi e rivalutazione, peraltro, cessano di decorrere sulle somme già incassate in corso di causa degli attori, dal giorno dell'incasso. 5.2 - Agli importi risultanti devono essere sottratti quelli già liquidati a titolo di provvisionale dal Tribunale di Nola, ### con sentenza n. 518/2013, che costituisce autonomo titolo nei confronti dell'odierno convenuto.

6 - Alla luce della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico del convenuto, in favore degli attori. 6.1 - I compensi professionali sono liquidati come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 fascia VI dl D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con inclusione di tutte le fasi del giudizio e con riduzione del 50% dei compensi relativi alla fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.M., non essendo state acquisite prove costituende, in virtù degli accertamenti già compiuti nei precedenti giudizi. 6.2 - È dovuto il rimborso delle spese vive, pari a € 545,00 per iscrizione al ruolo e a € 13,60 per notificazione dell'atto introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Nola, ### nella persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento di € 120.793,79 ciascuno in favore ### e ### e di € 95.461,60 in favore di ### sulle somme de quibus sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria, come indicato in motivazione; agli importi risultanti devono essere sottratti quelli liquidati a titolo di provvisionale Tribunale di Nola,

con sentenza n. 518/2013; 2. condanna il convenuto alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 17.251,50 per compensi professionali ed € 558,60 per spese vive, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, IVA e ### come per legge.